

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ID 2860

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI – III TRANCHE

165. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale, par. 6.2.3, pag. 25

Si chiede di confermare, nel caso in cui il fornitore sia un RTI, tenuto conto dell'interdipendenza con l'iniziativa relativa ai servizi specialistici e supporto alla Digital Trasformation:

- a. che il fornitore dovrà rifiutare la RPF o segnalare la criticità nel caso in cui la stessa Amministrazione abbia affidato a un'impresa dello stesso RTI un contratto già perfezionato nell'ambito del lotto PMO dell'iniziativa Digital Trasformation che includa specificatamente servizi di Demand Management e/o le attività di Analisi Comparativa, Piano dei Fabbisogni, verifica dei Piani Operativi;
- b. che tale vincolo non operi nel caso in cui il RTI decida di non impiegare nell'esecuzione dello specifico contratto esecutivo l'impresa del RTI titolare di un contratto già perfezionato nell'ambito del lotto PMO dell'iniziativa Digital Trasformation per la stessa Amministrazione;
- c. che tale vincolo non operi nel caso in cui l'impresa del RTI abbia perfezionato con la stessa Amministrazione un contratto nell'ambito del lotto PMO dell'iniziativa Digital Trasformation per attività progettuali diverse (quindi non conseguenti) da quelle oggetto della RPF;
- d. che tale vincolo non operi nel caso in cui l'impresa del RTI titolare di un contratto già perfezionato nell'ambito del lotto PMO dell'iniziativa Digital Trasformation per la stessa Amministrazione non sia coinvolta come impresa esecutrice nello specifico contratto esecutivo.

RISPOSTA:

Con riferimento a tutti i quesiti posti si evidenzia che, ai fini della sussistenza del vincolo, rileva la mera appartenenza al RTI della singola impresa. Infatti, come previsto al paragrafo 6.2.3 del Capitolato Tecnico Generale, "qualora un'Amministrazione abbia affidato un contratto nell'ambito del lotto PMO della gara Digital Transformation, ad un RTI in cui è presente la società "X", se un Fornitore del presente Accordo Quadro coincide con la società "X", in proprio o in quanto parte di apposito RTI, o coincide con altra società in una situazione di controllo/collegamento ex art. 2359 cc. rispetto alla società "X", lo

stesso dovrà rifiutare la RPF o comunque segnalare la criticità all'Amministrazione". Si veda altresì la risposta fornita al quesito n. 81 della seconda tranche di chiarimenti.

Il vincolo opera quindi a prescindere dalle attività affidate e dall'effettiva esecuzione da parte del singolo componente del RTI.

166. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale, Paragrafo 6.2.3, lett. f) "Accettazione/Rifiuto della RPF"; Paragrafo 2.1 "Contesto strategico".

In riferimento al vincolo di incompatibilità previsto al paragrafo 6.2.3, lett. f) del Capitolato Tecnico Generale, il quale impone al Fornitore di rifiutare la RPF qualora sia *"al contempo fornitore o subappaltatore di un contratto già perfezionato nell'ambito del lotto PMO della gara Digital Transformation"*, e considerato che al paragrafo 2.1 si specifica che tali servizi sono centralizzati per *"uniformare le attività di coordinamento e controllo dell'intero percorso di digitalizzazione dell'Amministrazione" (Digital Journey)*, si chiede di confermare che tale divieto di sovrapposizione dei ruoli (Esecutore vs Controllore) debba intendersi riferito all'Amministrazione Contraente nella sua interezza e non limitatamente al singolo progetto o ambito applicativo.

Nello specifico, si chiede di confermare che un operatore economico (o impresa parte del suo RTI/Gruppo societario), titolare di un contratto di PMO presso una specifica Amministrazione, sia tenuto a rifiutare qualsiasi Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) per servizi applicativi emessa dalla medesima Amministrazione, anche qualora tale richiesta verta su un ambito tematico o tecnologico distinto, in quanto la funzione di governance del PMO si estende trasversalmente agli investimenti e al percorso di trasformazione digitale dell'Ente nel suo complesso.

RISPOSTA:

Si conferma

167. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale

Considerando che:

- "I servizi di Project Management Office (PMO) non sono previsti nell'ambito dell'iniziativa poiché verranno centralizzati nella gara Digital transformation con l'obiettivo di uniformare le attività di coordinamento e controllo dell'intero percorso di digitalizzazione dell'Amministrazione, con la possibilità di monitorare i contratti delle diverse iniziative strategiche Consip ricompresi nel medesimo Digital Journey"(par. 2.1 del Capitolato Tecnico Generale).
- "in quest'ottica, tenuto conto che le attività di demand e PMO hanno lo scopo di supportare l'Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale delle

attività afferenti ai servizi applicativi, sono previsti apposti vincoli e limiti, finalizzati a garantire la dovuta separazione dei ruoli" (par. 2.1 del Capitolato Tecnico Generale).

Si chiede conferma che il Fornitore non potrà perfezionare alcun Contratto Esecutivo nella presente iniziativa con una Amministrazione fintanto che lo stesso (o qualunque altra azienda con cui partecipa in raggruppamento nell'ambito dei Lotti di PMO della Digita Transformation) risulti titolare o subappaltatore di un contratto nell'ambito del lotto PMO della gara Digital Transformation con la stessa Amministrazione.

RISPOSTA:

Si conferma, fermi restando gli obblighi di rifiuto di cui al paragrafo 6.2.3 del Capitolato tecnico Generale.

168. Domanda

Rif. Schema di Contratto Art.11, punto 31.

In riferimento all'allegato Schema di Contratto Art.11, punto 31. "Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo", si chiede di specificare le ragioni di tale esclusione e ritenere, invece, possibile prevedere l'anticipazione del prezzo, rimuovendo il suddetto divieto.

RISPOSTA:

Si conferma che, come previsto all'art. 11, punto 31, dello Schema di Accordo Quadro, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo, in quanto i servizi oggetto del presente affidamento rientrano tra quelli esclusi dall'art 33 dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

169. Domanda

Rif. Capitolato d'oneri

In riferimento ai criteri C17a e C17b e previsti nell'ALLEGATO N.15 FAC-SIMILE DICHIARAZIONE RESPONSABILE RISORSE UMANE RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 dei documenti di gara: si rappresenta che le policies interne della scrivente prevedono che tali dati riferiti al periodo 01/01/2025 ed il 31/12/2025, possano essere dichiarati solo a seguito di approvazione del relativo bilancio al 31/12/2025 e quindi non prima della suddetta approvazione che avverrà prevedibilmente non oltre maggio 2026 (Articolo 2364, del Codice Civile, Maggior Termine non superiore a 180 giorni) dunque oltre i termini di scadenza della presente gara. Per effetto di tutto quanto sopra chiediamo di poter indicare i dati riferiti al periodo 01/01/2024 ed il 31/12/2024 certificati dal bilancio al 31/12/2024 approvato nel maggio 2025.

RISPOSTA:

Si conferma il periodo intercorrente tra il 01/01/2025 e il 31/12/2025 previsto nel Capitolato d'oneri e si precisa che nel Capitolato d'oneri non vi è alcun riferimento a bilanci approvati.

Si evidenzia altresì che ai soli fini della comprova, come previsto al paragrafo 23.1 del Capitolato d'oneri, sarà richiesta la dichiarazione di cui all'Allegato n. 15, sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Responsabile delle Risorse Umane del concorrente (o comunque dal soggetto che svolge tale funzione).

170. Domanda

Rif. Capitolato d'oneri

Premesso che dal capitolato d'oneri (Sez. 9.1) risulta che:

“

- *l'operatore economico dovrà produrre l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che dovrà essere compilato il Form on-line nel sito <https://ecas.ec.europa.eu>, scaricato sul PC e trasmesso a Sistema, in formato .pdf, unitamente all'offerta tecnica”;*
- *in caso di partecipazione alla gara da parte di RTI o consorzi, le imprese beneficiarie di contributi finanziari al di sopra delle soglie di cui all'articolo 28, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2022/2560 (c.d. FSR) dovrebbero procedere alla compilazione delle sezioni del formulario relative ad una “notifica” (sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8), consentendo invece a coloro che hanno beneficiato di contributi sotto tale soglia di presentare una “dichiarazione” (sezioni 2, 7 e 8 del formulario). Nel capitolato d'oneri si legge infatti che “[i]n caso di operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. da b) ad h), del D.Lgs. 36/2023 l'allegato II dovrà essere unico per tutto il RTI/Consorzio. In questo caso:*
 - *la sezione 1 dell'allegato dovrà essere sempre unica per tutto il RTI/Consorzio;*
 - *per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560, vanno compilate le compilate apposite sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8;*
 - *per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro, ma di importo superiore alla soglia dei c.d. aiuti “de minimis” (300.000 euro) oppure non abbia ricevuto alcun contributo finanziario estero, dovranno essere compilate apposite sezioni 2, 7 e 8. Nel caso in cui, nell'ambito del medesimo RTI/consorzio tutte le imprese componenti non abbiano ricevuto, negli ultimi 3 anni, alcun contributo finanziario estero, potrà essere compilata un'unica sezione 7 per tutto il RTI/consorzio, ferma restando la necessità di compilare le sezioni 2 e 8 per ogni componente del RTI/consorzio”.*

Considerato che:

- i chiarimenti pubblicati dalla DG Grow della Commissione europea sul proprio sito web nella pagina “Guidance for economic operators” indicano che un operatore economico può procedere

alla notifica o alla dichiarazione “using (i) Online FS-PP form, available in 24 languages [...] (ii) or by filling out Annex II”, garantendo dunque la possibilità di compilare il formulario FS-PP non solo attraverso il modello online, ma anche seguendo il modello di cui all’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 (il “Regolamento di esecuzione”);

- il summenzionato Allegato II del Regolamento di esecuzione chiarisce che
 - “Se anche solo una delle parti notificanti [i.e. gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali] ha ricevuto un contributo finanziario estero soggetto a obbligo di notifica in conformità dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la parte o le parti notificanti presentano solo una notifica. La notifica è presentata in un unico modulo” (punto 5);
 - “Le parti notificanti sono incoraggiate ad avviare discussioni in tempo utile prima della notifica, preferibilmente sulla base di un progetto di modulo FS-PP” (punto 12), vale a dire mediante una bozza di formulario di notifica conforme all’Allegato II del Regolamento di esecuzione;
 - “Le notifiche sono trasmesse in una delle lingue ufficiali dell’Unione” (punto 19; si veda anche l’articolo 5, par. 4, del Regolamento di esecuzione secondo cui “Le notifiche e le dichiarazioni sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica e della dichiarazione è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa procedura di appalto pubblico”);

voglia codesta stazione appaltante confermare che:

- a. le parti notificanti che abbiano svolto una pre-notifica innanzi alla Commissione europea possono procedere alla notifica formale alla stazione appaltante mediante la trasmissione in sede di offerta di un formulario FS-PP redatto in conformità al summenzionato Allegato II (vale a dire di un formulario redatto in maniera analoga a quello oggetto di pre-notifica);
- b. se anche solo una delle parti notificanti (o un componente di un operatore economico cui all’articolo 65, comma 2, lett. da b) ad h), del Codice degli appalti) abbia ricevuto contributi finanziari al di sopra delle soglie di cui all’articolo 28, par. 1, lett. b) FSR, anche tutte le altre parti notificanti (ad esempio altri operatori economici o subappaltatori principali) siano tenute a compilare le sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del formulario;
- c. che la documentazione di cui ai punti precedenti, compreso l’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE), sia esente dall’obbligo della presentazione in lingua italiana e che possa

pertanto essere prodotta in lingua Inglese, in quanto lingua della pre-notifica in Commissione europea.

RISPOSTA:

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett. a. e b., si conferma quanto previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato d'oneri. In particolare, l'operatore economico dovrà produrre l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che dovrà essere compilato mediante il Form on-line nel sito <https://ecas.ec.europa.eu>, scaricato sul PC e trasmesso a Sistema, in formato .pdf, unitamente all'offerta tecnica. La compilazione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni previste al medesimo paragrafo 9.1 del Capitolato d'oneri.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), fermo restando che la documentazione richiesta è quella prevista al paragrafo 9.1 del Capitolato d'oneri, la stessa può essere prodotta in lingua inglese.

171. Domanda

Rif. Capitolato d'oneri

Premesso che il capitolato d'oneri non fornisce alcuna indicazione quanto alla tutela della riservatezza dei dati forniti dagli operatori economici in sede di notifica FSR e considerato altresì che l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 chiarisce che: *“se temono di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti, compreso ad altri operatori economici con i quali presentano la notifica e all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati, di una qualsiasi delle informazioni che sono tenute a trasmettere, le parti notificanti dovrebbero presentare tali informazioni all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «riservato». A tal fine, si può presentare un archivio criptato separato di documenti e la chiave può essere comunicata separatamente alla Commissione”* (punto 25); si chiede di confermare:

se sia possibile per le parti notificanti (o un componente di un operatore economico cui all'articolo 65, comma 2, lett. da b) ad h), del Codice degli appalti) trasmettere informazioni riservate dal punto di vista commerciale – come chiarito dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione - mediante invio alla stazione appaltante di documenti criptati allegati alla notifica, la cui password di accesso venga trasmessa contestualmente alla Commissione europea (es. mediante il sistema EU Send).

RISPOSTA:

Fermo restando che l'allegato II del concorrente dovrà essere leggibile, tutta la restante documentazione a supporto, potrà essere protetta da password. Tale password potrà essere direttamente inoltrata alla Commissione Europea, ma il concorrente dovrà comunque produrre in gara apposita dichiarazione dell'impresa cui l'allegato II afferisce, in cui si dia atto di tale invio della password alla Commissione Europea.

Ai fini di cui sopra, l'eventuale documentazione protetta da password, diversa dall'allegato II del concorrente, potrà essere inserita in un file distinto da quest'ultimo. Infatti, al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri è previsto che "Eventuali documenti, che il concorrente riterrà di voler produrre unitamente all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, dovranno essere **preferibilmente** inclusi all'interno del medesimo file contenente tale allegato", non essendo quindi tassativamente necessario l'inserimento nell'ambito di un unico file, laddove le condizioni, come l'esistenza della password di un soggetto terzo, non lo consentano.

172. Domanda

Rif. Capitolato d'oneri

In riferimento al § 17 "Criterio di aggiudicazione" del Capitolato d'Oneri, si rileva che i criteri C17A "Parità retributiva di genere" e C17B "Donne in posizione di dirigente/quadro" prevedono l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 1 punto ciascuno, rispettivamente "in funzione del coefficiente relativo alla parità retributiva di genere" e "alle donne in posizione di dirigente/quadro", con riferimento al periodo intercorrente tra il 01/01/2025 e il 31/12/2025.

Si chiede di confermare che, nel caso in cui la società "A", partecipante alla Gara, abbia perfezionato una fusione per incorporazione della società "B" con efficacia dal 01/01/2026, i dati da indicare nell'Allegato B ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai criteri C17A e C17B, riferiti al periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, debbano comprendere sia i dati della società incorporante "A" sia quelli della società incorporata "B".

Tale interpretazione si fonda sul fatto che la fusione per incorporazione comporta una successione a titolo universale, con conseguente subentro della società incorporante in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata. Pertanto, sebbene la fusione abbia avuto efficacia a decorrere dal 01/01/2026, la società "A", nella compilazione dell'Allegato B ai fini dell'attribuzione del punteggio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, dovrà indicare, per sommatoria, i dati riferiti sia alla società "A" sia alla società "B".

RISPOSTA:

Si conferma.

173. Domanda

Rif. Schema di Accordo Quadro

Con riferimento agli articoli ARTICOLO 9 – VERIFICHE ISPETTIVE e ARTICOLO 9 BIS – CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSIP S.p.A., si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di confermare che le verifiche ispettive di cui all'art. 9 e le attività di controllo di cui all'art. 9 bis non riguarderanno i sistemi informativi aziendali né i libri contabili della Società.

Qualora, invece, tali verifiche o controlli dovessero estendersi anche a tali ambiti, si chiede di confermare che le attività ispettive o controlli saranno comunque circoscritti alla sola documentazione strettamente pertinente e rilevante ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Esecutivi.

RISPOSTA:

Fermo quanto previsto all' articolo 9 dello Schema di Accordo Quadro, come previsto dall'art. 9-bis del medesimo documento, Consip S.p.A. potrà eseguire ogni ulteriore controllo e verifica al fine di accertare il corretto utilizzo dell'Accordo Quadro. A tal fine, Consip potrà chiedere all'Amministrazione e al Fornitore chiarimenti e di mettere a disposizione tutta documentazione utile. Resta inteso che i controlli saranno circoscritti a quanto pertinente e rilevante ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Esecutivi.

174. Domanda

Rif. Par.6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale – lett. c) (pag. 21/22) Capitolato d'Oneri "comprova del requisito".

Si chiede di confermare che, nel caso di certificati rilasciati dal committente pubblico/privato privi di firma digitale e sottoscritti in forma autografa, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, possa ritenersi valida, ai fini della comprova, la copia dichiarata conforme all'originale rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del concorrente.

RISPOSTA:

Si conferma che nel caso in cui i certificati/attestazioni rilasciati dal committente pubblico/privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, siano sottoscritti in forma autografa, ai fini della comprova dovrà essere prodotto il certificato/attestazione corredato da dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

175. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri - Par. 14.3 DGUE - pag.38

In merito alla Vostra risposta al chiarimento n. 66, visto che il requisito di capacità tecnico professionale può essere posseduto dall'RTI nel suo complesso e nonostante non ci sia alcuna indicazione in tal senso nel Capitolato d'Oneri per i requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede di confermare che, nella compilazione del DGUE – Parte IV Punto C – Capacità tecniche e professionali tutte le imprese del RTI, indipendentemente dal possesso individuale del requisito, possano indicare nel

campo “Valore complessivo” l'importo di € 10.000.000,00, riportare nella “Descrizione della referenza” la dicitura “servizi analoghi” (senza specificare quale o quali imprese del RTI possiedano concretamente il requisito, fermo restando che tale evidenza sarà fornita solo in fase di comprova da parte del RTI nel suo complesso) e non compilare tutti gli altri campi.

In caso di risposta negativa, si chiede conferma della correttezza della seguente modalità di compilazione del DGUE.

Esempio – RTI composto da:

- Società A: possiede il requisito (10 M complessivi con 2 contratti)
- Società B: non possiede alcun contratto

DGUE – Società A

Referenza 1

Descrizione referenza: Riferimento Contratto 1

Campo “Valore Complessivo Società A: Valore totale del contratto 1 (es. Euro 6.000.000,00)

Attività svolta dall'operatore economico: Indicazione dei servizi analoghi eseguiti

Valore specifico Contratto1: Euro 4.000.000,00 (relativo ai servizi analoghi)

Data inizio: 01/01/2024

Data Fine: 31/12/2024

Committente: Nome committente

Referenza 2

Descrizione referenza: riferimento Contratto 2

Campo “Valore Complessivo Società A: Valore totale del contratto 2 (Es. Euro 18.000.000,00)

Attività svolta dall'operatore economico: Indicazione dei servizi analoghi eseguiti

Valore specifico Contratto 1: Euro 6.000.000,00 (relativo ai servizi analoghi)

Data inizio: 01/01/2022

Data Fine: 31/12/2023

Committente: Nome committente

DGUE – Società B

- Descrizione referenza: Par. 6.3 lett. c) – Requisito soddisfatto dall'RTI nel suo complesso
- Valore complessivo: —
- Attività svolta: —
- Valore specifico: —
- Date e committente: —

RISPOSTA:

Fermo restando che ciascuna impresa del RTI dovrà presentare la “Response xml” del DGUE compilata nella Parte IV, sezione C e che dalle dichiarazioni dovrà risultare il possesso del requisito in capo al RTI

nel complesso, sarà accettata sia l'indicazione del requisito complessivo in capo al RTI (e, dunque, le medesime informazioni verranno inserite all'interno della Response xml" del DGUE di ciascuna impresa riunita) sia l'indicazione del solo requisito di ciascuna impresa del RTI all'interno dei rispettivi DGUE.

176. Domanda

Rif. Allegato 14 - Condizioni di Assicurazione - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - Art. 3 Clausole aggiuntive - pagina: 5

Con riferimento alla richiesta, prevista nella documentazione di gara, di presentare una Polizza di Responsabilità Civile Professionale e, in particolare, alla formulazione riportata all' Art.3 punto d) – “Danni connessi a difetto del software fornito nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto” – si sottopone alla Vostra attenzione la seguente necessità di chiarimento. La già menzionata fattispecie, per la sua natura tecnica e giuridica, risulta più propriamente riconducibile all'ambito della RC Prodotti. Tuttavia, al fine di conformarsi integralmente alle richieste della procedura e garantire la massima aderenza alle Vostre indicazioni, si chiede cortesemente di confermare la possibilità di riportare nella Polizza di RC Professionale la seguente formulazione, calibrata sul perimetro proprio della garanzia richiesta:

“Danni connessi, in ambito RC Professionale, a difetto del software fornito nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto.”

RISPOSTA:

Si conferma.

177. Domanda

Riferimento Allegato ID 2860 - AQ SAC PAC - Allegato 5A - Schede Business Case”.

Nel documento “ID 2860 - AQ SAC PAC - Allegato 5A - Schede Business Case” è indicato che, per ciascun tema proposto, il concorrente deve compilare le Schede secondo le modalità ivi riportate e inserirle nella Relazione Tecnica in corrispondenza dei relativi criteri, come previsto dallo Schema di Relazione Tecnica; in difetto, le Schede non saranno considerate ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

Tanto premesso, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico discrezionale, si chiede di confermare se, per la Scheda Business Case, sia ammessa anche una redazione in formato non tabellare (o, in alternativa, una rimodulazione della tabella in un formato differente), allo scopo di migliorare l'esposizione e la fruibilità di info-grafiche e tabelle, a condizione che:

- siano comunque trattati e descritti integralmente tutti gli elementi richiesti ai fini della valutazione;

- sia rispettata la lunghezza massima di 5 (cinque) pagine, con formato di carattere e foglio conforme alle indicazioni dello Schema di Offerta Tecnica.

RISPOSTA:

Si conferma, purché le Schede Business Case contengano almeno gli elementi descritti nell'Allegato 5A e rispettino il numero massimo di pagine per le stesse previsto.

178. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri

Si chiede di chiarire quanto segue con riferimento:

- a) al paragrafo 9.1 "Sovvenzioni estere distorsive"
 1. in caso di partecipazione in costituendo RTI, ciascun componente debba predisporre la propria dichiarazione;
 2. se andranno allegate al portale nella sezione tecnica come un documento unico in.pdf oppure andranno allegate tante dichiarazioni quante sono le società facenti parte del costituendo RTI;
 3. che non dovrà essere apposta né la firma digitale né la firma olografa da parte delle singole società su ciascuna delle rispettive dichiarazioni.
- b) al paragrafo 15 "Offerta Tecnica", si chiede di confermare se, nella gerarchia dei documenti, quanto riportato nel disciplinare prevale sul settaggio del portale e che pertanto, la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC debba essere allegata nella documentazione tecnica e non nella documentazione amministrativa come da menù a tendina impostato a portale.

RISPOSTA:

Con riferimento al subquesito a), come previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato d'oneri, "In caso di operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. da b) ad h), del D.Lgs. 36/2023 l'allegato II dovrà essere unico per tutto il RTI/Consorzio. In questo caso:

- la sezione 1 dell'allegato dovrà essere sempre unica per tutto il RTI/Consorzio;
 - per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560, vanno compilate le compilate apposite sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8;
 - per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro, ma di importo superiore alla soglia dei c.d. aiuti "de minimis" (300.000 euro) oppure non abbia ricevuto alcun contributo finanziario estero, dovranno essere compilate apposite sezioni 2, 7 e 8.
- Nel caso in cui, nell'ambito del medesimo RTI/consorzio tutte le imprese componenti non abbiano ricevuto, negli ultimi 3 anni, alcun contributo finanziario estero, potrà essere compilata un'unica sezione

7 per tutto il RTI/consorzio, ferma restando la necessità di compilare le sezioni 2 e 8 per ogni componente del RTI/consorzio. [...] L'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 non deve recare alcuna sottoscrizione digitale".

Per quanto riguarda il subquisito b), la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC, si conferma che, come previsto al paragrafo 15 del Capitolato d'oneri, il documento dovrà essere inserito nella busta tecnica. Per completezza, si ritiene utile precisare che il menù a tendina presente nella Busta amministrativa, a cui si fa riferimento nel quesito, è un elenco predefinito di voci "standard", ma resta fermo che, come da messaggio informativo rilasciato anche dal Sistema, la lista completa dei documenti richiesti ai partecipanti che dovranno confluire nella specifica busta è quella presente nella documentazione di gara.

179. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale, paragrafo 6.2.3, lett. f)

«in un'ottica di separazione tra i ruoli, qualora il Fornitore sia al contempo fornitore o subappaltatore di un contratto già perfezionato nell'ambito del lotto PMO della gara Digital Transformation», si chiede, in virtù dei codificati principi di accesso al mercato e di buona fede, di confermare quanto segue.

- a. Qualora il Contratto Esecutivo sia stipulato con una In-House che svolge i propri servizi per più Amministrazioni, si chiede di confermare che il vincolo di separazione di ruoli si applica solo alla singola Amministrazione che fruisce di detti servizi e non si applica alla In-House.
- b. Qualora il Contratto Esecutivo sia stipulato con un Dipartimento (di un Ministero, della Presidenza del Consiglio, etc.), si chiede di confermare che il vincolo di separazione di ruoli si applica solo al Dipartimento e non all'intera Amministrazione a cui lo stesso risponde.
- c. Qualora il Contratto Esecutivo preveda servizi destinati ad un'area funzionale specifica di un'Amministrazione (es. il cui destinatario finale è una Direzione / Area specifica), si chiede di confermare che il vincolo di separazione di ruoli si applica solo a tale Area funzionale e non all'intera Amministrazione.

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a., qualora il Contratto esecutivo venga affidato da una società in-house, il vincolo opera per tutte le singole amministrazioni per le quali la società in-house effettua l'affidamento e per la società in-house se quest'ultima effettua l'affidamento anche in proprio.

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett. b. e c. non si conferma.

180. Domanda

Sulla base della risposta fornita alla domanda 30 dei “Chiarimenti-II tranche” pubblicati in data 06/02/2026, si deduce che per il calcolo della tariffa a gg/pp del Team Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software si possa considerare uno skill mix che non rientra nei range stabiliti dalla Tabella 3.1 Composizione Team Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software presente nel Capitolato Tecnico Speciale.

Pertanto si chiede conferma che, al fine del calcolo del costo del servizio da produrre in fase di giustificativo dei costi, si possa considerare uno skill mix che non rientra nei range stabiliti dalla Tabella 3.1 Composizione Team Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software presente nel Capitolato Tecnico Speciale, e quindi di poter considerare un refuso quanto dallo stesso indicato a pag. 8 : *“Il fornitore sarà libero di organizzare le suddette figure nell’ambito del proprio Team di Lavoro, nel rispetto dei range indicati nella seguente tabella, rendendosi disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione”*.

RISPOSTA:

Non si conferma. Come previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico speciale, “per l’erogazione del servizio il fornitore sarà tenuto a rispettare il range di impiego dei profili professionali indicato nella Tabella 3.1”.

Come previsto nel suddetto paragrafo, le competenze, esperienze e capacità richieste ai profili professionali indicati nel paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico speciale devono tutte obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o Team Ottimale) del servizio, fatta eccezione per le figure per le quali nella tabella 3.1 è prevista la possibilità di impiego minimo in misura pari allo 0%.

Il fornitore sarà libero di organizzare le suddette figure nell’ambito del proprio Team di Lavoro, nel rispetto dei range indicati nella tabella di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico speciale.

D’altro canto, come già evidenziato nella risposta al quesito n. 30 della precedente tranche *“la tariffa a team ottimale è un prezzo unitario specifico per la modalità “a corpo”, che non si basa direttamente sul calcolo delle percentuali di impiego e dei prezzi unitari delle diverse figure professionali”*.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)